

La connessione con il REACH

Restrizioni in materia di immissione sul mercato ed uso

- **normative nazionali di recepimento della DIRETTIVA EUROPEA 76/769 integrata molte volte, ormai parte integrante del Regolamento REACH di cui costituisce l'Allegato XVII**

Per l'aggiornamento sito ECHA

Dalla sua pubblicazione, il regolamento (CE) n. 552/2009 è stato ulteriormente modificato da tutta una serie di regolamenti:

Regolamento n°	Data pubblicazione
276/2010/CE	31 marzo 2010
207/2011/CE	2 marzo 2011
336/2011/CE	14 aprile 2011
494/2011/CE	20 maggio 2011
109/2012/CE	9 febbraio 2012
412/2012/CE	15 maggio 2012
835/2012/CE	18 settembre 2012
836/2012/CE	18 settembre 2012
847/2012/CE	19 settembre 2012
848/2012/CE	19 settembre 2012
126/2013/CE	13 febbraio 2013

REACH e restrizioni

27. Nickel

N. CAS 7440-02-0

N. CE 231-111-4 e suoi composti

1. Non è consentito l'uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a $0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ /settimana;

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ /settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo.

Bigiotteria controllo nichel

- **Obbligatorio richiedere il tasso di cessione (l'analisi) inferiore a 0,2microgrammi al cm quadrato per settimana per oggetti piercing , inferiore a 0,5 negli altri casi**

43. Coloranti azoici

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

- capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, "lista dei coloranti azoici" non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

Le Restrizioni più comuni

Punto 43- Coloranti azoici : vietati nei tessuti, cappelli, biancheria, calzature negli articoli tessili che potrebbero entrare a contatto diretto e prolungato con la pelle (decreto del Ministro della Salute 4 luglio 2005)

Le Restrizioni più comuni

- **Punto 5- Benzene : nei preparati non ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% (decreto del Ministero della Sanità del 29 luglio 1994)**
- **Nei giocattoli non ammesso in concentrazione superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo**

Le Restrizioni più comuni

- **Punto 48- Toluene : non ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico (decreto del Ministero della Sanità del 18 ottobre 2006.)**

BENZENE e Toluene



Le Restrizioni più comuni

- **Punto 51 e 52 Ftalati : nei giocattoli e negli articoli di puericoltura , tossici per la riproduzione di categoria 2,vietati in tenore superiore rispetto 0,1%, D.M. 20 marzo 2008**

Ftalati nel dettaglio

Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)

ftalato di dibutile (DBP)

ftalato di butilbenzile (BBP)

Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericoltura. I giocattoli e articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.

Ftalati nel dettaglio

ftalato di disononile (DINP)

ftalato di disodecile (DIDP)

ftalato di diottile (DNOP)

Non sono ammessi come sostanze o costituenti di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericoltura che potrebbero essere messi in bocca dai bambini.

I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1% della massa del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato..

Cromo VI

- **Punto 47 , al cemento aggiunti gli articoli in cuoio a contatto con la cute se Cromo VI > 3ppm mg/kg**
- **Regolamento 301/2014**



F/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche.

Abilita modifica

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/3

ALLEGATO

llegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, colonna 2, voce 47, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all'immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell'Unione prima del 1° maggio 2015».



Esp



Cre



Mo



Co



Co



Org



Rec



Pro



Ott



Co



Ad



Inv



Alt

Punto 50 IPA

- **Regolamento 1272/2013 aggiunto il comma 5 al punto 50 -allegato XVII- restrizioni IPA per articoli a contatto con la cute: 1 mg/kg per i giocattoli 0,5 mg/kg**

«5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Tali articoli comprendono, tra l'altro:

- attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,
- utensili per la casa, carrelli, girelli,
- attrezzi per uso domestico,
- abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,
- cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.

6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015.

8. Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi.»

Regolamento 836/2012

- **Punto 63 piombo in bigiotteria :**
- **Definizione parti accessibili: possono essere in bocca dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano parte staccabile o sporgente di tale dimensione**

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 63:

*63. Piombo
Numero CAS 7439-92-1
Numero CE 231-100-4
e suoi composti

1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso .
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - i) "articoli di gioielleria" comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:
 - a) braccialetti, collane e anelli;
 - b) articoli di gioielleria per piercing;
 - c) orologi da polso e bracciali da uomo;
 - d) spille e gemelli per polsini;
 - ii) "singole parti" comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.
3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.
4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
 - a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*);
 - b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
 - c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostan-